

Ricorso di Elf Aquitaine contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2005**(Causa T-174/05)**

(2005/C 171/51)

(Lingua processuale: il francese)

Il 27 aprile 2005 l'Elf Aquitaine, con sede in Courbevoie (Francia), rappresentata dagli avv.ti Eric Morgan de Rivery e Evelyne Friedel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale annullare l'art. 1, lett. d), della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, n. C(2004) 4876 def, nella parte in cui decide che l'Elf Aquitaine ha violato l'art. 81 CE tra il 1° gennaio 1984 ed il 7 maggio 1999, e l'art. 53 SEE tra il 1° gennaio 1994 ed il 7 maggio 1999;
- conseguentemente, annullare l'art. 2, lett. c), della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, n. C(2004) 4876 def, nella parte in cui condanna l'Elf Aquitaine e l'Atofina, per responsabilità congiunta ed in solido, ad un'ammenda di EUR 45 milioni, ii) l'art. 3 di codesta medesima decisione nella parte in cui ingiunge all'Elf Aquitaine di porre fine all'infrazione litigiosa agli artt. 81 CE e 53 EEE, e iii) l'art. 4, n. 9, della suddetta decisione nella parte in cui indirizza la suddetta decisione all'Elf Aquitaine;
- in subordine annullare l'art. 2, lett. c), della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, n. C(2004) 4876 def, nella parte in cui condanna l'Elf Aquitaine e l'Atofina, per responsabilità congiunta ed in solido, ad un'ammenda di EUR 45 milioni e
- in ulteriore subordine riformare l'art. 2, lett. c), della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, n. C(2004) 4876 def, nella parte in cui condanna l'Elf Aquitaine e l'Arkema, per responsabilità congiunta ed in solido, ad un'ammenda di EUR 45 milioni, e ridurre l'importo dell'ammenda controversa ad un livello appropriato;
- in ogni caso condannare la Commissione all'integrità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Con la decisione controversa la Commissione ha concluso che la ricorrente ha partecipato ad una concertazione tra imprese

che si sono assegnate quote di produzione e clienti, hanno aumentato i prezzi in modo concordato, hanno messo a punto un meccanismo di compensazione, hanno scambiato informazioni sui volumi di vendita e sui prezzi ed hanno partecipato a riunioni regolari e ad altri contatti al fine di concordare e porre in essere le restrizioni summenzionate. Per tali infrazioni la Commissione ha inflitto un'ammenda alla ricorrente.

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata le addebiterebbe l'infrazione commessa dalla sua consociata e conclude per il suo annullamento invocando i motivi seguenti:

Col primo motivo la ricorrente fa valere la violazione dei diritti della difesa. Essa asserisce che la Commissione non avrebbe esposto con chiarezza i suoi argomenti nella comunicazione degli addebiti, non avrebbe assunto l'onere della prova incombenente e non avrebbe tenuto conto degli elementi risultanti dal procedimento amministrativo.

Col secondo motivo la ricorrente eccepisce l'asserita insufficienza di motivazione della decisione impugnata, tenuto conto dell'asserita novità della posizione adottata concernente la possibilità di addebitare alla ricorrente il comportamento della sua consociata nonché l'asserita assenza di risposte alle confutazioni della ricorrente.

Nell'ambito di un terzo motivo la ricorrente fa inoltre valere un'asserita contraddizione tra, da un lato, la possibilità di addebitarle l'infrazione e, dall'altro, il riconoscimento che la partecipazione della sua consociata si è fermata ad un livello poco elevato.

L'asserita violazione delle regole governanti la possibilità di addebitare ad una società madre infrazioni delle sue consociate costituisce il quarto motivo invocato dalla ricorrente.

Col quinto motivo la ricorrente sostiene poi che la decisione impugnata violerebbe numerosi principi essenziali, riconosciuti dall'insieme degli Stati membri e facenti parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario, cioè il principio del carattere personale delle pene, il principio di legalità ed il principio generale della presunzione di innocenza.

Un sesto motivo è fondato sugli asseriti, molteplici inadempimenti commessi dalla Commissione nel corso del procedimento che ha condotto all'adozione della decisione impugnata, qualificati dalla ricorrente come violazioni del principio di buona amministrazione.

La ricorrente avanza anche, col settimo motivo, che la novità del criterio dato dalla possibilità di addebitare infrazioni delle consociate di gruppi alle loro società madri, come applicato dalla decisione impugnata, violerebbe il principio di certezza del diritto.

Nell'ambito dei due successivi motivi la ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe smaturato le prove documentali fornite e che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere.

In subordine la ricorrente chiede l'annullamento dell'ammenda per il motivo che il ragionamento seguito dalla Commissione per la sua fissazione sarebbe privo di qualsiasi coerenza.

In ulteriore subordine la ricorrente sollecita la riduzione dell'importo dell'ammenda.

Ricorso dell'Akzo Nobel NV, dell'Akzo Nobel Nederland BV, dell'Akzo Nobel AB, dell'Akzo Nobel Chemicals BV, dell'Akzo Nobel Functional Chemicals BV, dell'Akzo Nobel Base Chemicals AB e dell'Eka Chemicals AB contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2005

(Causa T-175/05)

(2005/C 171/52)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 aprile 2005 l'Akzo Nobel NV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), l'Akzo Nobel Nederland BV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), l'Akzo Nobel AB, con sede in Stoccolma (Svezia), l'Akzo Nobel Chemicals BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi), l'Akzo Nobel Functional Chemicals BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi), l'Akzo Nobel Base Chemicals AB, con sede in Skoghall (Svezia), e l'Eka Chemicals AB, con sede in Bohus (Svezia), rappresentate dagli avv.ti C.R.A. Swaak e A. Kayhko, hanno proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- riesaminare, in base all'art. 230 CE, la legittimità della decisione finale C(2004)4876 della Commissione;
- annullare, in base all'art. 231 CE, la decisione impugnata;
- o, in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda;

- in entrambi i casi, condannare la Commissione al pagamento delle proprie spese e di quelle delle ricorrenti nei procedimenti in esame.

Motivi e principali argomenti:

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 19 gennaio 2005 relativa ad un procedimento in base all'art.81 CE e all'art. 53 SEE (pratica COMP/E-1/37.773 — MCAA), secondo cui le ricorrenti avevano partecipato a un insieme di accordi di pratiche concertate che consistevano nella fissazione di prezzi, nella ripartizione del mercato e in azioni concertate contro concorrenti nel settore dell'acido monocloracetico nello SEE e che imponeva un'ammenda alle ricorrenti.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti adducono un manifesto errore di valutazione e una violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento 1/2003 ⁽¹⁾, in quanto la Commissione ha erroneamente attribuito la responsabilità della violazione anche all'Akzo Nobel NV, la capogruppo del gruppo Akzo Nobel, quanto all'Akzo Nobel AB. Secondo le ricorrenti, l'Akzo Nobel NV non ha avuto un'influenza decisiva sulla politica commerciale delle sue controllate.

Le ricorrenti sostengono inoltre che l'importo dell'ammenda imposto congiuntamente più volte alle ricorrenti è superiore, per le società svedesi operanti nell'attività MCAA, al limite del 10 % del fatturato stabilito dal regolamento n. 1/2003.

Le ricorrenti lamentano anche una violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 253.

In subordine, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha effettuato vari errori nel calcolare l'ammenda. Secondo le stesse ricorrenti, la Commissione ha effettuato un'errata classificazione delle società nel valutare la gravità della violazione ai fini della determinazione dell'importo base dell'ammenda, ha violato il principio di proporzionalità applicando un errato fattore moltiplicatore e ha trasgredito il principio della parità di trattamento applicando erroneamente la Comunicazione sulla clemenza del 1996 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU C 207, del 18.7.1996, pag. 4).